REGOLAMENTO (CEE) N. 1723/75 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/75, relativo alla sospensione temporanea delle distillazioni di vini da pasto prevista dal regolamento (CEE) n. 1036/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/75 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1036/75 del Consiglio, del 21 aprile 1975, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto per il periodo 7 giugno - 31 luglio 1975 [3], è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1623/75 [4], onde prolungare di 14 giorni il periodo di distillazione ; che occorre pertanto ritoccare in conseguenza le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1528/75 della Commissione, del 16 giugno 1975, relativo alla sospensione temporanea delle distillazioni di vini da pasto prevista dal regolamento (CEE) n. 1036/75 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1528/75 è modificato come segue :

« a) i contratti di distillazione devono essere conclusi prima della data di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1036/75 ;

c) la durata totale delle operazioni non può eccedere 69 giorni ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 43.
(3) GU n. L 103 del 23. 4. 1975, pag. 43.
(4) GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 42.
(5) GU n. L 155 del 17. 6. 1975, pag. 7.